

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2527

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(SARTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

Modifica delle annotazioni da riportare
negli estratti per riassunto degli atti di nascita

Presentato il 13 aprile 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge, il Governo si propone di regolamentare in modo uniforme le modalità di compilazione e rilascio degli estratti per riassunto degli atti di nascita, allo scopo di comporre alcuni contrasti interpretativi insorti al riguardo in dottrina e giurisprudenza.

Invero, da più parti è stata prospettata l'opportunità che l'estratto per riassunto dell'atto di nascita non debba contenere in principio l'indicazione delle annotazioni relative ai matrimoni già contratti dall'interessato e successivamente dichiarati nulli o annullati. Sul problema, l'orientamento dei vari Uffici di stato civile è discordante, e, d'altro canto, l'at-

tuale formulazione dell'articolo 184 dell'Ordinamento dello stato civile non sembra consentire l'enucleazione di una distinzione interpretativa secondo la diversa utilizzazione degli estratti per riassunto degli atti di nascita (richiesta per motivi di lavoro, pensione, studio ed altro da una parte, e per ragione di matrimonio dall'altra), per cui solo in quest'ultima ipotesi sia necessario riportare le annotazioni concernenti un matrimonio successivamente dichiarato nullo o annullato.

In realtà, come è noto, nel caso di nullità o annullamento di un precedente matrimonio, l'atto anagrafico della persona contiene l'indicazione di « celibe » o « nubile », considerato che in detta fatti-

specie la decisione dell'autorità giudiziaria opera *ex tunc* retroagendo gli effetti ed eliminandosi tendenzialmente in modo completo la situazione pregressa, salvo naturalmente gli effetti del cosiddetto « matrimonio putativo ». Inoltre, indubbiamente desta perplessità il fatto che delle situazioni di carattere strettamente personale e che spesso sottointendono lunghe vicende dolorose per l'interessato, vengano portate a conoscenza di terze persone senza che ciò lo richieda necessariamente la finalità pubblica cui deve soddisfare l'atto.

Quindi, appare indispensabile l'intervento legislativo ora proposto per dettare una disciplina, in materia di estratti degli atti di nascita, conforme ad un'adeguata tutela della riservatezza delle persone, affinché fatti strettamente personali facenti parte della sfera di intimità dei soggetti non siano resi noti a terzi, salvo che sussistano reali ragioni di comunicazione e pubblicità di detti eventi.

Appunto, con l'articolo unico in esame, integrativo dell'articolo 184 dell'Ordinamento dello stato civile il quale regola il rilascio degli estratti per riassunto in genere degli atti di stato civile, si prevede che in via di massima l'estratto per riassunto dell'atto di nascita non deve contenere le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui successivamente è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato (al riguardo, si vuole fare riferimento sia alle decisioni passate in giudicato dell'autorità

giudiziaria italiana, e sia a quelle di autorità straniera ritualmente deliberate nel nostro paese). Neppure, vanno menzionati gli atti di matrimonio in ordine ai quali sono state emesse dalle competenti Corti di appello le ordinanze che rendono esecutive, ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 maggio, 1929, n. 847, le sentenze dei tribunali ecclesiastici o i provvedimenti di dispensa del matrimonio rato e non consumato celebrato davanti un ministro del culto cattolico. Ancora, non vanno riportati gli atti di matrimonio celebrati secondo il rito concordatario per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione (vedi articoli 12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

Viceversa, le suindicate annotazioni, sia riguardanti l'atto di matrimonio in sé che le successive decisioni dell'autorità giudiziaria che in principio ne fanno venire meno gli effetti, debbono essere indicate sugli estratti nel caso in cui questi siano richiesti ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, ai sensi dell'articolo 97 del codice civile. Difatti, in tale ipotesi, la pubblicità dei menzionati eventi è indispensabile per la dimostrazione della libertà di stato da parte dello sposo che risulta, comunque, aver già contratto matrimonio in precedenza (vedi anche articolo 101 dell'ordinamento dello stato civile).

È stato, poi, disposto, appunto per garantire la completezza del documento per la produzione ad uso matrimoniale, che detta destinazione dell'estratto sia espressamente menzionata dagli ufficiali di stato civile.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui successivamente è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la Corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.

L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.